REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2023/83 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1983

che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 440/83 per quanto riguarda le indennità per servizio continuo o a turni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 440/83 [2], in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in occasione della presentazione della proposta di regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 440/83 è stata commessa una dimenticanza; che è opportuno porvi riparo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 440/83 è aggiunto il comma seguente:

« Con effetto al 1° luglio 1982, gli importi di 6 207, 10 242 e 13 966 franchi belgi stabiliti per le indennità per servizio continuo o a turni di cui all'articolo 9 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 372/82 [2] sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 6 592, 10 877 e 14 832 franchi belgi.

[2] GU n. L 47 del 19. 2. 1982, pag. 13. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. CHARALAMBOPOULOS

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 53 del 26. 2. 1983, pag. 1.